

CONVENZIONE QUADRO

TRA

Il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento con sede in Lecce Via Monteroni ed. Corpo O Campus Ecotekne, Codice Fiscale 80008870752, Partita Iva 00646640755, in persona del Direttore Prof. Ing. Antonio FICARELLA, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento *(di seguito indicato anche come Dipartimento)*

e

L'Ente Comune di Corsi con Sede in Corsi (LE) Piazza Pio XII Partita IVA 04256370752 e C.F. 83000250759 rappresentato dal RUP Arch. Giuseppe Ingrosso *(di seguito indicato anche come l'Ente)*

PREMESSO CHE

- a) l'Università del Salento favorisce i rapporti con altri enti pubblici e privati per la diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, per la verifica e per l'arricchimento delle proprie conoscenze e per il reperimento di risorse finanziarie necessarie alla realizzazione e allo sviluppo delle proprie attività istituzionali;
- b) l'Università del Salento è un'istituzione pubblica che ha come compito primario l'istruzione superiore e la ricerca scientifica e tecnologia anche in collaborazione con imprese o Enti Pubblici e Privati;
- c) lo Statuto dell'Università del Salento prevede che i Dipartimenti promuovano collaborazioni e convenzioni con soggetti, sia pubblici che privati, anche a livello europeo e internazionale per sviluppare attività di comune interesse con risorse specifiche;
- d) lo Statuto dell'Università del Salento prevede che i Dipartimenti possano

direttamente stipulare convenzioni o accordi con strutture corrispondenti dell'Ateneo o di altre Università o con istituzioni, italiane e straniere, per le attività rivolte all'esterno e correlate o accessorie allo svolgimento della ricerca scientifica, della didattica, di formazione post lauream, di Dottorato, nonché per l'offerta di corsi tenuti da professori visitatori e per la promozione della internazionalizzazione a condizione che il rapporto esterno sia coperto da risorse appositamente programmate dal Dipartimento e che comunque non comporti oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo o preveda soltanto entrate;

e) Il Dipartimento e l'Ente intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca condotte dal Dipartimento possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate dall'Ente Comune di Corsi.

f) Il Dipartimento e l'Ente intendono instaurare un rapporto di collaborazione scientifica su temi dell'innovazione e della sperimentazione di nuove tecnologie e modelli organizzativi innovativi; alla progettazione ed implementazione di sistemi e servizi a beneficio di tutti i portatori di interesse dell'Ente.

TENUTO CONTO CHE

attraverso la sottoscrizione della presente convenzione il Dipartimento e l'Ente intendono:

- ✓ perseguire l'eccellenza scientifica mondiale nei campi in cui si svilupperà la cooperazione;
- ✓ Il Dipartimento e l'Ente Comune di Corsi intendono favorire le iniziative tendenti a migliorare l'innovazione della pubblica Amministrazione, la formazione dei dipendenti mediante la sperimentazione di nuove

modalità didattiche che prevedono l'utilizzazione di supporti informatici e nuovi processi di digitalizzazione dei procedimenti;

- ✓ promuovere la collaborazione in attività di ricerca e di sviluppo sperimentale per l'innovazione tecnologica ed organizzativa;
- ✓ promuovere attività di divulgazione scientifica mediante seminari, convegni e corsi di specializzazione;
- ✓ promuovere scambi per attività di tirocinio/ricerca presso le sedi delle parti interessate dalla presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Finalità della convenzione (oggetto della collaborazione di ricerca)

Il Dipartimento e l'Ente si propongono di attuare forme di collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche specifiche e consulenze di carattere scientifico nel campo dell'innovazione e della sperimentazione di nuove tecnologie e modelli organizzativi innovativi; alla progettazione ed implementazione di sistemi e servizi a beneficio di tutti i portatori di interesse dell'Ente.

Art. 2 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca e consulenza

Il Dipartimento e l'Ente favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca nei settori oggetto della presente convenzione. Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme sotto indicate:

- ✓ utilizzo di strumentazione ed attrezzature nell'ambito di attività sperimentali, da impiegarsi per scopi progettuali congiunti, scientifici e/o didattico-formativi;
- ✓ collaborazione per studi e ricerche, per i quali si prevede anche una durata medio/lunga, che possono concretizzarsi nella conduzione di progetti di

ricerca comuni;

✓ collaborazione per studi e ricerche focalizzati su temi specifici o relativi a problemi contingenti da espletarsi in tempi brevi e con limitato impegno di risorse comuni, anche mediante bandi per assegni di Ricerca/ Borse di studio e similari;

✓ scambio di informazioni sui temi e le ricerche oggetto di studi e progetti attraverso presentazioni congiunte, fatti salvi i diritti di autore;

✓ consulenze tecnico-scientifiche incentrate su temi specifici o relativi a problemi contingenti da espletarsi in tempi brevi e con limitato impegno di risorse;

✓ allestimento di laboratori fissi e mobili, al fine di poter sviluppare attività progettuali in collaborazione;

✓ commesse di sviluppo e/o ricerca affidate tra le parti;

✓ partecipazione congiunta a programmi di sviluppo e/o ricerca regionali, nazionali e/o internazionali.

Articolo 3 - Responsabili scientifici della convenzione

Il Dipartimento indica quale proprio responsabile scientifico nell'ambito della presente convenzione il Prof. Angelo Corallo.

Il Comune di Corsi indica quale proprio responsabile scientifico nell'ambito della presente convenzione il RUP Dott. Giuseppe Ingrosso.

Articolo 4 - Modalità di attuazione della convenzione

Le forme di collaborazione sviluppate nell'ambito della convenzione, così come esplicitate nell'art.2, saranno attivate di volta in volta, richiamando in ogni caso la presente convenzione quadro.

Articolo 5 - Referenti per le attività specifiche

Per lo svolgimento di dette attività saranno individuati da entrambe le parti i rispettivi referenti.

La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta alla controparte.

Articolo 6 - Responsabilità delle parti

Il Dipartimento è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'Ente durante la permanenza presso l'Università del Salento, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Il Dipartimento esonera e comunque tiene indenne l'Ente da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione da parte del proprio personale dipendente.

L'Ente Comune di Corsi esonera e comunque tiene indenne il Dipartimento da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente convenzione da parte del proprio personale dipendente.

L'Ente Comune di Corsi da parte sua è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Dipartimento durante la permanenza nei propri locali, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

Articolo 7 - Uso dei risultati di studi o ricerche

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore

elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominatore "domiciliate".

Nelle pubblicazioni sarà indicato che le stesse sono il risultato di una collaborazione fra il Dipartimento e l'Ente.

I risultati eventualmente ottenuti dalle attività di sperimentazione sono di proprietà comune del Dipartimento e l'Ente.

Le parti si impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc. quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Articolo 8 - Durata della convenzione e procedura di rinnovo

La presente convenzione ha durata di cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione **che dovrà avvenire entro e non oltre tre mesi dal ricevimento della stessa, e in caso di mancata sottoscrizione entro detto termine la Convenzione si intenderà risolta.** La stessa potrà essere rinnovata alla scadenza, per pari periodi, previa delibera degli Organi competenti. Ciascuna parte potrà comunicare all'altra parte l'eventuale disdetta, almeno sei mesi prima della scadenza, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. **È vietato il rinnovo tacito.**

Articolo 9 – Modifiche

Le modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate solo tramite accordo tra le parti previa delibera degli Organi competenti.

Articolo 10 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione il Foro competente è quello di Lecce.

Articolo 11 – Oneri finanziari e fiscali

Dalla presente Convenzione non consegirà ad alcuna delle Parti alcun onere finanziario, se non quelli direttamente derivanti a ciascuno dall'impiego del proprio personale. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari vigenti.

La presente convenzione è rientra nell'ambito degli accordi ex art. 15 della legge 241/90 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986 N.131.

Lecce,

Per il Dipartimento di Ingegneria

Per l'Ente Comune di Corsi

dell'Innovazione – Università del Salento

Il Direttore

Il RUP

(Prof. Antonio Ficarella)

(Dott. Giuseppe Ingrosso)